



30 settembre 2016

Convenzione

**Stipulata tra la Città di Mendrisio (di seguito la Città),
rappr. dal suo Municipio,**

e

**la Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo
(di seguito la Fondazione),
rappr. dal Consiglio di Fondazione,**

**per la gestione della Casa per Anziani Santa Lucia,
(di seguito la Casa per Anziani) Arzo.**

Premessa

Richiamati

- la Legge organica comunale (LOC), la legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (LANz), il Regolamento comunale della Città di Mendrisio, gli statuti della Fondazione ed il contratto di prestazione stipulato per l'erogazione delle prestazioni 2015 tra la Repubblica del Canton Ticino e la Casa per Anziani Santa Lucia;
- il DL che impone lo scioglimento del Consorzio Casa per persone anziane Santa Lucia a seguito dell'aggregazione dei Comuni di Besazio, Mendrisio e Meride, affidando alla Città i diritti e gli obblighi del Consorzio;
- il progetto di messa in rete delle Case Anziani presenti sul territorio della Città di Mendrisio;
- l'impegno delle parti a garantire i diritti acquisiti dei dipendenti attualmente in organico presso la Casa per Anziani, fino all'entrata in vigore della Rete Case per Anziani, o per la durata della presente Convenzione.

1. Scopo della Convenzione

La Città affida la gestione e l'amministrazione della Casa per Anziani ed ogni altra attività affine alla Fondazione, la quale si impegna a condurre l'Istituto secondo quanto prevede la legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (LANz) e secondo le modalità che saranno precisate nei successivi punti.

2. Obblighi della Città

- a) La Città affida alla Fondazione la gestione e l'amministrazione della Casa per Anziani, secondo le prestazioni finanziate dal contratto di prestazione annualmente stipulato tra la Repubblica del Canton Ticino e la Casa per Anziani.
- b) La Città mantiene la proprietà dell'immobile e ne concede l'uso gratuito alla Fondazione.
- c) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura compete alla Città.
- d) Alla Città compete anche la ristrutturazione, l'ampliamento della Casa per Anziani avviata dal Consorzio Casa per persone anziane Santa Lucia ed il relativo finanziamento pattuito con il Dipartimento della Sanità e della Socialità secondo la LANz.
- e) La Città assume la responsabilità finanziaria per ogni prestazione non coperta dal Contratto di prestazione, purché la relativa spesa sia prevista nel preventivo o annunciata preventivamente alla Città.
- f) In caso di uscita dall'Istituto di previdenza del Canton Ticino dei collaboratori della Casa per Anziani, la sottocopertura assicurativa sarà garantita dalla Città, a condizione che tale opportunità sia decisa dagli organi della Città.
- g) La Città si impegna a mettere in atto gli indirizzi esecutivi indicati di volta in volta dal Consiglio di rete e relativi all'esecuzione del Progetto di messa in rete.

3. Obblighi della Fondazione

- a) La Fondazione assume la gestione e l'amministrazione corrente della Casa per Anziani ed ogni altra attività affine, secondo il contratto di prestazione annualmente stipulato tra la Repubblica del Canton Ticino e la Casa per Anziani e disporrà dei relativi contributi.
- b) La Fondazione ha l'obbligo di fatturare ai pazienti non domiciliati la quota parte relativa agli oneri finanziari ed a riversarne i proventi alla Città.
- c) Per la durata della Convenzione, la Fondazione manterrà la contabilità separata per la gestione della Casa per Anziani.
- d) La Fondazione si impegna a non modificare le attuali assicurazioni sociali stipulate a favore dei dipendenti della Casa per Anziani, fino a nuovo accordo con la Città.
- e) La medesima cosa vale per l'applicazione del ROCA di cui hanno sin qui beneficiato i dipendenti della Casa per Anziani.
- f) La Fondazione si impegna a mettere in atto gli indirizzi esecutivi indicati di volta in volta dal Consiglio di rete e relativi all'esecuzione del Progetto di messa in rete.

4. Disposizioni varie e finali

- a) La presente Convenzione è stipulata a tempo indeterminato.
- b) In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente Convenzione decide il Lodevole Consiglio di Stato secondo le procedure di Legge.
- c) La presente Convenzione può essere disdetta da entrambe le parti, con un preavviso di un anno, con scadenza al 31 dicembre.
- d) In caso di disdetta della Convenzione, la gestione della Casa per Anziani competerà alla Città.
- e) La precedente Convenzione esplica i suoi effetti fino all'entrata in vigore della presente.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Per la Fondazione

Fabio Rezzonico
Presidente

Dir. Lino Bernasconi
Segretario